



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo, le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" - Department of Legal Sciences "Cesare Beccaria" (d'ora in poi "Dipartimento"), istituito con decreto rettorale del 27 aprile 2012, registrato al n. 0278449 in pari data.

Art. 2 Finalità del Dipartimento

1. Nel rispetto della libertà e dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori il Dipartimento: - svolge e coordina l'attività di ricerca negli ambiti scientifici di cui all'art. 3 del presente regolamento; promuove ricerche di taglio interdisciplinare che mirano ad approfondire le molteplici e biunivoche interrelazioni del diritto con le dinamiche economiche e sociali sottostanti;

- svolge le attività correlate e accessorie, incluse quelle rivolte all'esterno. 2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono, n. 7. 3. Il Dipartimento si articola, ai soli fini dell'organizzazione interna, in Sezioni come specificato al successivo art. 8.

Art. 3 Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento svolge la propria attività di ricerca nell'ambito delle seguenti materie e relativi settori scientifico-disciplinari:

diritto penale e criminologia (IUS/17), diritto processuale penale (IUS/16), medicina legale (MED/43).

filosofia del diritto, sociologia del diritto, informatica giuridica (IUS/20);

diritto canonico e diritto ecclesiastico (IUS/11);



diritto tributario (IUS/12), diritto del lavoro (IUS/07), economia politica (SECS/P01), scienza delle finanze (SECS/P03), economia degli intermediari finanziari (SECS/P11);

Art. 4 *Funzioni del Dipartimento correlate all'attività didattica*

1. Il Dipartimento è referente associato del Collegio didattico interdipartimentale per il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (Classe L-14) e per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01), nonché del Collegio didattico interdipartimentale per il corso di laurea magistrale in *Sustainable Development* (Classe LM 81). Il Dipartimento concorre con i predetti collegi didattici interdipartimentali, oltre che con gli altri dipartimenti associati, alla gestione delle attività didattiche e formative, nonché della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Art. 5 *Funzioni del Dipartimento correlate all'attività di formazione, dottorale e post laurea*

1. Il Dipartimento propone l'attivazione e la disattivazione di corsi di dottorato e di iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua.

2. Partecipa alla Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche e ad attività di formazione nelle seguenti forme:

- Scuole di specializzazione;
- Master;
- Corsi di formazione e perfezionamento.

Art. 6 *Autonomia gestionale del Dipartimento*

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza. 2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. La sede e le attrezzature del Dipartimento possono essere utilizzate per le attività istituzionali del Dipartimento dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo che ne fa parte, dai soggetti di cui all'art. 7, comma 3, nonché dai soggetti esterni appositamente autorizzati dal Direttore del Dipartimento.

Art. 7 *Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività*



1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento. 2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia. 3. Partecipano altresì all'attività del Dipartimento i titolari di assegni di ricerca presso lo stesso attivati, i dottorandi di ricerca nell'ambito dei corsi ai quali partecipa il Dipartimento, i titolari di insegnamenti a contratto, i visiting professors, i borsisti, gli specializzandi e i cultori della materia, ammessi a far parte delle commissioni d'esame di profitto e di laurea. 4. Per favorire l'apporto ad attività del Dipartimento, secondo le varie possibili esigenze e nelle forme più opportune, di suoi Professori in pensione con una lunga ed apprezzata esperienza di insegnamento e di ricerca, cessati dal servizio presso l'Ateneo, ma ancora impegnati in una significativa attività di ricerca, il Consiglio può consentire l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi, nonché alle risorse informatiche e bibliotecarie, a Professori in pensione che ne facciano annualmente domanda e che abbiano prestato servizio presso l'Ateneo per non meno di 10 anni. Il nome di ciascuno dei Professori di cui sopra è inserito nell'elenco dei Professori del Dipartimento con la qualifica di "Docente in pensione".

Art. 8 *Articolazioni interne del Dipartimento (Sezioni)*

1. Per esigenze di coordinamento scientifico e didattico, anche in ragione della dislocazione delle strutture, il Dipartimento si articola al suo interno nelle seguenti sezioni: - Sezione di "Scienze penalistiche"; - Sezione di "Filosofia e sociologia del diritto"; - Sezione di "Diritto ecclesiastico e canonico"; - Sezione di "Scienze economiche e diritto tributario". 2. Altre sezioni potranno essere costituite con deliberazione del Consiglio del Dipartimento. Per la costituzione e l'eventuale scioglimento delle sezioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Ogni professore o ricercatore del Dipartimento aderisce a una sola sezione.

3. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile. Nell'ambito di ogni sezione viene designato tra i professori di prima o seconda fascia un Coordinatore, che è responsabile dell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature assegnate alla sezione, nonché della cura e dell'incremento del patrimonio bibliografico dislocato nella sezione. Il Coordinatore è designato dal Direttore del Dipartimento su proposta della maggioranza dei professori e dei ricercatori della sezione. Il Coordinatore di sezione rimane in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

4. L'organizzazione dell'attività della sezione ed i rapporti con il Direttore, la Giunta e il Consiglio sono curati dal Coordinatore di sezione. In particolare, il Coordinatore di sezione: - può convocare riunioni degli aderenti



alla sezione; - presenta annualmente al Direttore e al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca, didattica e formativa svolta, su quella in programma e sullo stato del patrimonio bibliografico nell'ambito della sezione. 5. Alle sezioni è garantita - secondo criteri che possono essere periodicamente rivisti - l'assegnazione di risorse finanziarie da parte del Consiglio di Dipartimento finalizzate al funzionamento della sezione in relazione all'attività svolta. Tali risorse devono essere utilizzate nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Dell'utilizzo di tali risorse rispondono comunque gli organi del Dipartimento.

Art. 9 *Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Giurisprudenza*

1. Il Dipartimento si raccorda alla Facoltà di Giurisprudenza attraverso il Comitato di Direzione, secondo quanto stabilito dall'art. 40 dello Statuto d'Ateneo. Al Comitato di Direzione partecipa una rappresentanza del Consiglio di Dipartimento. 2. La rappresentanza del Consiglio di Dipartimento nel Comitato di Direzione è formata: - dal Direttore del Dipartimento - da professori e ricercatori eletti Consiglio di Dipartimento tra i componenti della Giunta in numero pari al 10% dei componenti del Dipartimento, approssimato per difetto. Deve essere assicurata la rappresentanza di ciascuna sezione.

Art. 10 *Organi del Dipartimento*

1. Sono organi del Dipartimento:

- Il Consiglio;
- Il Direttore;
- la Giunta.

Art. 11 *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio di Dipartimento quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento. A tal fine esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento:



- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare, coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà e/o le Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative



norme stabilite dall'Ateneo;

j) proporre al Comitato di direzione della Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;

k) proporre, sentiti il Comitato di direzione della Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;

l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;

n) deliberare in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;

o) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;

p) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di corsi di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, nonché la partecipazione alle scuole di specializzazione promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione della Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;

r) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di direzione della Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;

s) proporre la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di centri funzionali integrati e di centri di ricerca;

t) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di



ricerca, di attività didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

u) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

v) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

w) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente regolamento, dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

z) mettere a disposizione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio strumenti per la comunicazione con il corpo studentesco e coinvolgere tale rappresentanza nelle iniziative di orientamento.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree *honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Resta fermo che, nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 18 del Regolamento generale d'Ateneo.



*Art. 12 Composizione del
Consiglio*

1. Fanno parte del Consiglio: tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento; il Responsabile amministrativo; la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui il Dipartimento è referente principale o associato determinata ai sensi dello Statuto e del regolamento d'Ateneo. Il Dipartimento mette a disposizione di tale rappresentanza strumenti per la comunicazione con il corpo studentesco e li coinvolge nelle iniziative di orientamento; una rappresentanza eletta del personale tecnico-amministrativo determinata facendo riferimento alla media tra la quota del 20% del personale interessato e la quota del 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio; due rappresentanti dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati; quattro rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
2. Per l'elezione degli assegnisti e degli iscritti ai corsi di dottorato godono dell'elettorato attivo e passivo tutti gli appartenenti alle suddette categorie. È escluso l'elettorato passivo per gli assegnisti di ricerca che non garantiscono la copertura di almeno tre quarti dell'intero mandato a decorrere dalla data delle elezioni. Risultano eletti nel numero previsto dal presente regolamento coloro che hanno conseguito più voti. A parità di voti ottenuti risulta eletto il soggetto che appartiene da più tempo alla categoria.
3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo godono dell'elettorato attivo e passivo tutti gli appartenenti alla suddetta categoria. Risultano eletti nel numero previsto dal presente regolamento coloro che hanno conseguito più voti. A parità di voti ottenuti risulta eletto il soggetto che appartiene da più tempo alla categoria.
4. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione dal servizio si procederà a una nuova elezione.
5. I rappresentanti degli assegnisti durano in carica 2 anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione dal servizio si procederà a una nuova elezione.
6. I rappresentanti dei dottorandi durano in carica 3 anni. In caso di cessazione dal servizio si procederà a una nuova elezione.
7. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.
8. Tutte le operazioni elettorali riguardanti le rappresentanze nell'ambito del Consiglio del Dipartimento sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti fra i membri del Consiglio del Dipartimento.
9. Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto con voto uninominale.
10. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 11. Di ogni elezione la Commissione elettorale ad essa preposta redigerà apposito verbale che verrà trasmesso,



unitamente alle schede, al Consiglio del Dipartimento.

Art. 13 *Funzionamento del
Consiglio*

1. Alle sedute del Consiglio del Dipartimento partecipano tutti i suoi membri, fatte salve le limitazioni previste dai commi 3 e seguenti. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni non possono partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al responsabile amministrativo.
2. Possono inoltre partecipare alle sedute del Consiglio gli affidatari e i Professori a contratto degli insegnamenti banditi dal Dipartimento per la durata dell'affidamento o del contratto. Tali figure non godono del diritto di voto né rientrano nel computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
3. La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.
4. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.
5. La riserva di deliberazione a favore di professori e ricercatori circa i compiti didattici è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.
6. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini del computo del numero legale è necessario sottrarre dal numero dei componenti tutti gli assenti che abbiano inviato al Direttore una giustificazione scritta, fino al limite di 1/5 dei componenti (esclusi gli studenti).
8. Ai sensi dello Statuto d'Ateneo la rappresentanza degli studenti non è considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.



9. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ove il Direttore lo decida o lo richieda la maggioranza dei membri, il voto è espresso segretamente. Per alcune deliberazioni potrà essere chiesta, di volta in volta, l'approvazione della verbalizzazione seduta stante. L'approvazione della verbalizzazione avviene sempre seduta stante per i verbali che riguardano l'elezione del Direttore.

10. Il Consiglio delibera altresì sulle richieste di afferenza al Dipartimento proposte sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso l'Ateneo. Le richieste di afferenza indirizzate al Rettore, al Direttore del Dipartimento e corredate del parere del Dipartimento di appartenenza devono essere comunicate dal Direttore del Dipartimento al Consiglio che discute la richiesta ed esprime un parere non vincolante. Le deliberazioni riguardanti le richieste di afferenza sono assunte dal Consiglio con partecipazione limitata alla fascia corrispondente del richiedente e a quella o a quelle superiori. Per la validità della deliberazione è richiesto un numero di partecipanti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. La delibera è approvata se assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

11. Le funzioni del segretario verbalizzante sono svolte, secondo il tipo di seduta, dal Responsabile amministrativo del Dipartimento o da un professore. In caso di assenza del Responsabile amministrativo, le funzioni del segretario verbalizzante sono comunque svolte da un professore designato dal Direttore.

12. Il Consiglio del Dipartimento si riunisce, in via ordinaria, quando è convocato dal Direttore; in ogni caso non meno di sei volte nell'anno accademico e di regola una volta al mese. In via straordinaria il Consiglio si riunisce quando un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore. La convocazione deve essere accompagnata dall'ordine del giorno.

13. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto verbale che, se non letto e approvato seduta stante, sarà letto e ratificato nella riunione successiva. Gli estratti del verbale riguardanti verbalizzazioni approvate seduta stante sono inoltrati al più presto, a cura del Direttore, agli uffici competenti.

14. I verbali sono conservati in originale agli atti del Dipartimento. Un altro originale di ogni verbale è regolarmente trasmesso al Rettore e al Direttore Generale. Qualora la deliberazione riguardi la richiesta e la destinazione di risorse per posti di professore di ruolo e di ricercatore, contratti di insegnamento o collaborazioni assimilabili, nonché, in genere, argomenti di pertinenza della didattica, un altro originale del verbale sarà trasmesso agli altri organismi competenti.

15. Le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento sono pubbliche e i relativi verbali consultabili su richiesta.

16. La convocazione del Consiglio del Dipartimento e il relativo ordine del giorno devono essere recapitati ai componenti via e-mail almeno 5 giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza, il termine può essere ridotto a 2 giorni.



Art. 14 Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del *quorum* richiesto. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed è eletto con la medesima maggioranza nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto e il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga il voto della maggioranza assoluta dei presenti, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.
3. Il Direttore designa, fra i professori di ruolo del Dipartimento, un Vicedirettore, che lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore.
4. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; redige e presenta al Consiglio una relazione che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.
5. Al Direttore compete in particolare di: individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento proporre al Consiglio di Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; assumere,



nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile; indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo; validare e proporre al Consiglio di Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo; indire, con le modalità stabilite nel Regolamento di Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

Art. 15 La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo esecutivo che:

- coadiuva il Direttore;
- svolge funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento;
- esercita compiti delegati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. r) del presente Regolamento o dal Direttore, in materia di: ricerca e correlativi finanziamenti; internazionalizzazione; didattica; incremento e conservazione del patrimonio bibliografico; valutazione della ricerca e della didattica; comunicazione esterna, anche attraverso il sito del Dipartimento; attività di formazione post-laurea.

2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo. 3. Ne fanno inoltre parte:

a) cinque componenti designati dal Direttore in modo da assicurare una equa rappresentanza alle sezioni;

b) cinque componenti eletti fra i professori di ruolo, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo di cui:

- un professore ordinario
- un professore associato
- due ricercatori

un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, già presente in Consiglio;

c) il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale, se membro del Dipartimento.

4. Nell'individuazione dei componenti designati di cui alla lett. a) il Consiglio e il Direttore tengono anche conto dell'esigenza di conferire eventuali deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività.



5. Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti gli appartenenti alla e per la rispettiva categoria.
6. La Giunta rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.
7. Valgono per le votazioni di cui al presente articolo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto d'Ateneo, compresa la norma sulla limitazione dei mandati per quanto riguarda il personale docente.

Art. 16 *Funzionamento della Giunta del Dipartimento*

1. Per il funzionamento della Giunta valgono le stesse regole previste dall'articolo 13 del presente regolamento per il funzionamento del Consiglio, in quanto compatibili.

Art. 17 *Collegi didattici interdipartimentali*

1. Per la gestione dell'attività didattica e formativa, ai sensi dell'art. 39, comma 4 dello Statuto, il Dipartimento è associato al Collegio didattico interdipartimentale dei Corsi di laurea in Giurisprudenza e in Scienze dei servizi giuridici. I relativi compiti, compresa la programmazione didattica e il coordinamento dei diversi insegnamenti offerti, sono esercitati dal Collegio su proposta dei Dipartimenti, che agiscono d'intesa. Il Dipartimento partecipa inoltre con una sua rappresentanza alla Commissione paritetica docenti - studenti interdipartimentale ai sensi della normativa vigente.
2. Il Dipartimento presso il quale è incardinato il Presidente del collegio didattico interdipartimentale assume il ruolo di Dipartimento responsabile delle procedure amministrative.

Art. 18 *Biblioteca*

1. La Biblioteca del Dipartimento gestisce, conserva e incrementa il patrimonio documentale e bibliografico di pertinenza del Dipartimento. Il patrimonio documentale e bibliografico è ripartito tra le sezioni ed è collocato nei locali che costituiscono la sede di ognuna di esse. 2. L'uso della Biblioteca è consentito ai docenti dell'Ateneo e agli studenti iscritti all'Ateneo, nonché a docenti, studenti e studiosi esterni, secondo le modalità previste dall'Ateneo stesso per le strutture bibliotecarie.

Art. 19 *Norme finali*

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione



2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
3. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze giuridiche ecclesiasticistiche, filosofico-sociologiche e penalistiche "Cesare Beccaria".
4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'attività degli Organi collegiali nell'Università degli Studi di Milano e, più in generale, la normativa in vigore.